



Decreto del Consiglio federale concernente il conferimento di un'autorizzazione di principio per la sperimentazione del voto elettronico nei Cantoni di San Gallo e di Argovia negli anni 2017–2019

del 28 giugno 2017

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 8a della legge federale del 17 dicembre 1976¹ sui diritti politici;
esaminate le richieste dei Cantoni di San Gallo e di Argovia;

visti le seguenti convenzioni:

convenzione del 23 giugno 2017 tra il Cantone di San Gallo e il Cantone di Ginevra
sullo svolgimento di votazioni ed elezioni elettroniche;

convenzione del 23 giugno 2017 tra il Cantone di Argovia e il Cantone di Ginevra
sullo svolgimento di votazioni ed elezioni elettroniche;

decreta:

1. I Cantoni di San Gallo e di Argovia sono autorizzati a sperimentare il voto elettronico in occasione delle votazioni popolari federali del 24 settembre 2017, 26 novembre 2017, 4 marzo 2018, 10 giugno 2018, 23 settembre 2018, 25 novembre 2018, 10 febbraio 2019 e 19 maggio 2019.
2. Per le prove di voto elettronico si applicano le seguenti condizioni particolari:

¹ RS 161.1

a. Condizioni particolari per la sperimentazione del voto elettronico secondo il Cantone

Condizioni Cantone	Sistema di voto elettronico impiegato	Quota massima dell'elettorato cantonale ammesso (conformemente all'art. 27f cpv. 2 ODP, nel verificare il rispetto dei limiti non si tiene conto degli Svizzeri all'estero aventi diritto di voto)	Concerne le votazioni a livello			Campo d'applicazione territoriale delle sperimentazioni (art. 27d lett. c ODP) ²	L'autorizzazione di principio concerne le votazioni popolari federali seguenti:
			federale	cantonale	comunale		
San Gallo	Sistema del Cantone di Ginevra (ospitante)	30 %				Tutto il territorio (limitato a Comuni pilota selezionati ³)	24 settembre 2017 26 novembre 2017 4 marzo 2018
Argovia	Sistema del Cantone di Ginevra (ospitante)	30 %				Tutto il territorio (limitato a Comuni pilota selezionati ⁴)	10 giugno 2018 23 settembre 2018 25 novembre 2018 10 febbraio 2019 19 maggio 2019

² I Cantoni di San Gallo e di Argovia indicano alla Cancelleria federale per ogni scrutinio il numero di aventi diritto di voto residenti in Svizzera che saranno coinvolti nella sperimentazione del voto elettronico. La Cancelleria federale conferisce l'autorizzazione per lo scrutinio soltanto se i limiti corrispondenti al 30 % dell'elettorato cantonale e al 10 % dell'elettorato svizzero non sono superati.

³ Cantone di San Gallo: coinvolgimento dei Comuni pilota (aventi diritto di voto residenti in Svizzera) dal 24 settembre 2017.

⁴ Cantone di Argovia: coinvolgimento dei Comuni pilota (aventi diritto di voto residenti in Svizzera) dal 10 febbraio 2019.

- b. l'urna elettronica verrà chiusa alle ore 12 il sabato precedente la domenica della votazione;
 - c. la decrittazione dell'urna elettronica può essere effettuata unicamente la domenica della votazione; i Cantoni di San Gallo e di Argovia adottano misure appropriate affinché i risultati non siano resi pubblici prima delle ore 12 della domenica della votazione;
 - d. i voti espressi per via elettronica vengono addizionati ai voti espressi in modo convenzionale e, a condizione che la votazione si sia svolta regolarmente, convalidati per il risultato federale;
 - e. i Cantoni di San Gallo e di Argovia sono responsabili della piena osservanza di tutti gli standard tecnici e procedurali minimi volti a ridurre i rischi.
3. La Cancelleria federale può autorizzare la partecipazione di aventi diritto di voto alle sperimentazioni entro il campo d'applicazione territoriale stabilito nel presente decreto secondo l'articolo 27*d* lettera c ODP, sempre che non vengano superati i limiti di cui all'articolo 27*f* capoverso 1 lettera a ODP.
 4. La Cancelleria federale informa i Governi dei Cantoni di San Gallo e di Argovia in merito alla decisione del Consiglio federale.

28 giugno 2017

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Doris Leuthard
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

